



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 2328

Ville d'Anaunia, 13 marzo 2018

**Spett.le
OPERATORE ECONOMICO**

OGGETTO: invito a partecipare al confronto concorrenziale mediante gara telematica per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di "Riqualificazione della piazza di Rallo sulla p.f. 2868/1 in C.C. Tassullo I"

Gara telematica n. 53069 CIG: 74173395C6 CUP: F67H12001530007

Si invita codesto spettabile operatore economico, ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 (d'ora innanzi L.P. 26/1993), dell'art. 178 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (d'ora innanzi D.P.P 9-84/Leg./2012) a partecipare al confronto concorrenziale mediante gara telematica per l'affidamento a cottimo fiduciario dei **lavori di riqualificazione della piazza di Rallo sulla p.f. 2868/1 in C.C. Tassullo I.**

ATTENZIONE:

1. Il Comune di Ville d'Anaunia si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* (d'ora innanzi SISTEMA) su piattaforma MERCURIO-PAT.
2. La documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul SISTEMA SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp> (Accedi ai servizi *e-procurement*).
3. Secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolge con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta al massimo ribasso percentuale.
4. Per accedere al SISTEMA è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella sezione I, capitolo 1.2 della guida operativa – risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affidamento di lavori disponibile accedendo alla seguente pagina internet:
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/manualistica_gare_telematiche.asp.
5. Sono legittimati a partecipare al confronto concorrenziale i soggetti che abbiano ottenuto l'approvazione alla domanda di registrazione al SISTEMA e che siano stati successivamente invitati tramite un'apposita *e-mail* di invito.
6. Il Comune di Ville d'Anaunia non può essere ritenuto responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il SISTEMA.
7. Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del del D.P.P 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, Il Comune di Ville d'Anaunia si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

SOMMARIO

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO	3
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	5
2. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI... 6	6
2BIS MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI	
DOCUMENTI INFORMATICI	6
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	7
4. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	8
5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO E MODALITA' DI FORMULAZIONE	
DELL'OFFERTA ECONOMICA	8
5.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA.....	8
5.2 ESCLUSIONE DALLA GARA	8
5.3 DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA	9
6. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO	
DELL'OFFERTA	9
6.1 DICHIARAZIONE.....	9
6.2 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	18
6.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE	
HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE	19
6.4 MODULO INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
7. PROCEDURA DI GARA – APERTURA A SISTEMA DELLE OFFERTE.....	20
8. VERIFICA DEI REQUISITI	22
9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE	
DELL'AGGIUDICATARIA.....	22
10. TUTELA DELLA PRIVACY.....	24
11. ULTERIORI INFORMAZIONI.....	25

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Il Comune di Ville d'Anaunia con sede a Ville d'Anaunia, fraz. Tuenno, Piazza della Liberazione n. 34 (TN), telefono 0463.451191, fax 0463.451712, intende appaltare, a mezzo di gara telematica - confronto concorrenziale i seguenti lavori:

1. **Descrizione dell'opera:** l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori di riqualificazione della piazza di Rallo sulla p.f. 2868/1 in C.C. Tassullo I.
2. **Luogo di esecuzione dei lavori:** Ville d'Anaunia, fraz. Rallo.
3. **Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:** come meglio precisato nel capitolato speciale d'appalto, negli elaborati progettuali e nella restante documentazione di gara (a cui si rinvia) nello specifico il progetto prevede la riqualificazione ambientale e funzionale della piazza attraverso la sostituzione delle tubazioni di acquedotto, la nuova pavimentazione in cubetti di porfido della piazza, la sostituzione dei proiettori impiegati per la pubblica illuminazione ed, infine, il restauro della fontana esistente.
4. **Termine di esecuzione dei lavori:** Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
5. E' prevista la **consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto**, come ammesso dall'art.46, primo comma della L.P. 26/1993 e ss.mm. e i.;
6. **I lavori sono finanziati nel seguente modo:** l'intervento è finanziato con Fondo unico territoriale per euro 139.500,00 e risorse proprie per la rimanenza.
7. **I pagamenti:** sono effettuati in stati di avanzamento (SAL) bimestrali, con le modalità indicate dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto a cui si rinvia.
8. **Importo complessivo di appalto:** Euro 205.123,96 (diconsi Euro duecentocinquecentoventitre/novantasei) di cui:
 - **Euro 5.347,80** (diconsi Euro cinquemilatrecentoquarantasette/ottanta) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - **Euro 199.776,16** (diconsi Euro centonovantanovesettecentosettantasei/sedici) per lavorazioni soggette a ribasso.
9. **Classificazione dei lavori:**
 - ***categoria principale: OG3:** euro 168.947,50 di cui euro 2.841,80 per oneri della sicurezza. Ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.P. 2/2016 le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% del relativo importo, indicato nell'offerta.
 - ***categoria scorporabile: OG10:** euro 36.176,46 di cui euro 2.506,00 per oneri della sicurezza.

Nella determinazione degli importi di cui sopra, ai sensi dell'art. 43 della L.P. 14/2014, i prezzi unitari dedotti dall'elenco prezzi P.A.T. di cui all'art. 13 della L.P. 26/1993 sono stati ribassati dell'8,00 % (otto per cento). Tale riduzione non è stata applicata ai prezzi ricavati da specifiche analisi.
10. **Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'articolo 40, comma 1 della L.P. 26/1993.
11. **L'opera NON è suddivisa in lotti.**
12. **Non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria** ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.P. 2/2016.
13. **E' richiesta la presentazione di cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 23, comma 8 della L.P. 26/1993. (si veda art. 24 del Capitolato speciale d'appalto).
14. **E' richiesta la stipulazione della polizza assicurativa** di cui all'art. 23 *bis* della L.P. 26/1993 (si veda art. 25 del Capitolato speciale d'appalto).
15. **Il contratto di appalto è stipulato: a misura.**

16. **L'aggiudicazione è effettuata** mediante confronto concorrenziale/gara telematica ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 178 e del Titolo IV, Capo V del DPP 9-84/Leg/2012, **con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale** ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.
17. **La prima seduta di gara si è fissata per il giorno 17.04.2018 alle ore 9.00**, presso il servizio tecnico (piano terra), P.zza C.A. Pilati n. 8 – fraz. Tassullo – Ville d'Anaunia.
18. **Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.**
19. **Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni:**

Gli elaborati progettuali sono in visione presso il Comune di Ville d'Anaunia – Servizio tecnico, orario, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e il martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.

La documentazione progettuale caricata a SISTEMA e allegata al presente invito, costituisce solamente un supporto per i concorrenti. In caso di contestazioni o discordanze fanno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso Il Comune di Ville d'Anaunia.

Gli operatori economici invitati hanno la facoltà, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti indicato a SISTEMA, di inviare una o più richieste di chiarimento all'interno del SISTEMA stesso, con le modalità di cui alla sezione II della guida operativa – risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affidamento di lavori disponibile accedendo alla seguente pagina *internet*: http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/manualistica_gare_telematiche.asp.

Le risposte sono fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta a condizione che la relativa richiesta sia stata presentata in tempo utile, con le modalità indicate al paragrafo 3.2 della suddetta guida operativa ossia:

- a) **se la risposta al chiarimento è di interesse particolare** di uno specifico operatore economico, tale risposta viene inviata solo allo stesso il quale riceve una notifica della presenza di chiarimenti sul SISTEMA al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- b) **se la risposta al chiarimento è di interesse generale**, ogni operatore economico invitato riceve una notifica della presenza di chiarimenti sul SISTEMA al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni sono inviate agli operatori economici tramite SISTEMA.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a SISTEMA delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il *call center* del Gestore del SISTEMA (CSD) al numero **0461 800786**. Si precisa inoltre che al suddetto *call center* non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dal Comune di Ville d'Anaunia e caricati a SISTEMA all'interno dei "Dati Generali" nella sezione "Informazioni Acquirente"**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A partire dal giorno e ora di pubblicazione della gara telematica, indicati nella mail di invito e visibili a SISTEMA, gli operatori economici invitati possono formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione che sono specificatamente indicate nella guida operativa – risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affidamento di lavori disponibile accedendo alla seguente pagina *internet*: http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/manualistica_gare_telematiche.asp.

Per essere ammesso al confronto concorrenziale/gara telematica codesto operatore economico deve inviare, esclusivamente tramite gli appositi strumenti previsti dal SISTEMA, la seguente documentazione **ENTRO E NON OLTRE il 17.04.2018 ad ore 8.30 (termine definito dal Comune di Ville d'Anaunia a SISTEMA: "Data/ora scadenza presentazione offerte") e secondo le modalità illustrate di seguito.**

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate nella sezione III della citata guida operativa e a cui si rinvia.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti devono assicurarsi **di aver caricato a SISTEMA** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

A) categoria documenti da caricare - "ALLEGATO AMMINISTRATIVO":

1. **le DICHIARAZIONI** (allegato A) di cui al paragrafo 6.1;
2. **la documentazione** di cui al paragrafo 6.2;
3. **l'eventuale dichiarazione** di cui al paragrafo 6.3;
4. **il MODULO INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** (allegato B) di cui al paragrafo 6.4.

ATTENZIONE:

Il concorrente deve avere cura di classificare i documenti di cui precedenti punti 1, 2, 3 e 4 nella categoria "Allegato amministrativo".

B) categoria documenti da caricare - "ALLEGATO ECONOMICO":

1. **l'Elenco prezzi** di cui al paragrafo 5.1; (soggetto ad imposta di bollo)
2. **il documento di SINTESI DELL'OFFERTA** di cui al paragrafo 5.1; (soggetto ad imposta di bollo)
3. **(eventuale) Dichiarazione di subappalto** di cui al paragrafo 5.3. (soggetta ad imposta di bollo)
4. la documentazione attestante l'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo** per la gara in oggetto,

ATTENZIONE:

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente la data e ora di registrazione della ricezione dell'offerta tramite SISTEMA.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Ville d'Anaunia ove, per disguidi relativi al funzionamento del SISTEMA o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, la stessa non pervenga **entro il termine perentorio stabilito**.

Non sono in alcun caso prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine di scadenza o tramite strumenti diversi rispetto a quelli messi a disposizione da parte del SISTEMA, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se inviati prima del termine indicato. Tali offerte sono considerate come non pervenute.

ATTENZIONE:

- 1 Nel momento dell'invio dell'offerta al Comune di Ville d'Anaunia il SISTEMA inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico. Tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.
- 2 Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso deve essere inviata a SISTEMA una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nel capitolo 4 della guida operativa – risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affidamento di lavori.
- 3 **Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il SISTEMA non consente più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.**
- 4 Gli allegati di tipo amministrativo ed economico devono essere caricati a SISTEMA e **sottoscritti digitalmente** (dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore,) secondo le modalità previste al paragrafo 2 e nella guida operativa – risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affidamento di lavori a cui si rinvia.

2. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 6.1 (allegato A), la dichiarazione di cui al paragrafo 6.2, se dovuta, la dichiarazione di cui al paragrafo 6.3, se dovuta, il modulo informativa e consenso al trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 6.4 (allegato B) ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere caricati a sistema sottoscritti digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato nella sezione III della guida operativa – risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affidamento di lavori.

L'Elenco prezzi di cui al paragrafo 5.1, il documento di sintesi dell'offerta di cui al paragrafo 5.1 e le dichiarazioni da allegare all'offerta economica di cui al paragrafo 5.3 **devono essere caricati a sistema sottoscritti digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato economico"** come indicato nella sezione III della guida operativa – risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affidamento di lavori.

ATTENZIONE:

1. **Il SISTEMA accetta esclusivamente documenti firmati digitalmente con estensione .p7m. L'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale.**
2. Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato pdf, si rinvia a quanto riportato nella sezione VI della guida operativa – risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affidamento di lavori.
3. Per quanto attiene il caricamento a SISTEMA dei documenti firmati digitalmente, si rinvia alla sezione III della guida operativa – risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affidamento di lavori.

2BIS MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L'offerta economica è soggetta ad imposta di bollo. L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione

delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1 e 2.

Per la gara in oggetto l'importo dell'imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, è pari ad **€ 80,00** (n. 5 marche da bollo da € 16,00.-, una ogni 4 facciate dell'elenco prezzi e il documento di sintesi dell'offerta).

Nel caso venga presentata la dichiarazione di subappalto, **aggiungere ulteriori € 16,00.-** all'importo sopra esposto.

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972

La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato economico".

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" - Allegato C al presente invito.

A tal fine, il concorrente dovrà:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all'appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli "Allegati economici".

Il modulo deve essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.P. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.P. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito da parte del Comune di Ville d'Anaunia.**

Non è ammessa la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di Imprese. I concorrenti invitati devono pertanto presentare offerta singolarmente.

Non possono partecipare al confronto concorrenziale gli operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Il Comune di Ville d'Anaunia procede alla verifica di tali situazioni ed esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura a SISTEMA delle offerte economiche.

ATTENZIONE:

1. Ai sensi dell'art. 7 *bis*, comma 2 della L.P. 26/1993, l'elenco dei soggetti che sono stati

invitati a presentare un'offerta e l'elenco dei soggetti che la presenteranno, rimane riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. L'accesso a tali elenchi è pertanto differito.

4. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Per partecipare al confronto concorrenziale, quale condizione minima di carattere economico e tecnico, è necessario possedere la SOA per la categoria **OG3 classifica I**.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 della L.P. 2/2016 Il Comune di Ville d'Anaunia non verifica il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici in corso di procedura di gara.

5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO E MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'affidamento avviene con **il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale** ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016.

Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 della L.P. 26/1993.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.P. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento**.

L'«Elenco prezzi», il documento di sintesi dell'offerta di cui al paragrafo 5.1 e le dichiarazioni da allegare all'offerta economica di cui al paragrafo 5.3 **devono essere caricati a sistema sottoscritti digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato economico"** come indicato nella sezione III della guida operativa – risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affidamento di lavori.

5.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Il file denominato **"Elenco prezzi"** (soggetto ad imposta di bollo) deve essere firmato dal legale rappresentante o da un suo procuratore, a pena d'esclusione, assicurandosi di firmare il file già firmato digitalmente dal Comune e **classificato nella categoria "Allegato economico"**, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il **ribasso percentuale offerto** va inserito solamente nell'apposita sezione del sistema telematico con le modalità indicate al paragrafo 1.2.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del **"Documento di sintesi dell'offerta"**: cliccando sul pulsante "Documento di sintesi"; il sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa invitata (o da un suo procuratore). Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia al paragrafo 1.4 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

5.2 ESCLUSIONE DALLA GARA

Comporta l'esclusione dalla gara:

1. il mancato caricamento a sistema dell'Elenco Prezzi fornito dall'Amministrazione;
2. la presentazione del file "Elenco prezzi" non firmato digitalmente dall'impresa;
3. il caricamento a sistema di un documento di sintesi diverso da quello della gara o non completo dei dati essenziali relativi alla gara o non firmato digitalmente.

5.3 DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

1. Eventuale dichiarazione di subappalto:

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente la precisa indicazione:

- a) delle lavorazioni che intende subappaltare;
- b) delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- a) le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente (OG3) sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% del relativo importo, indicato nell'offerta.
- b) il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, viene verificato in corso di esecuzione dei lavori.
- c) le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili (OG10) sono subappaltabili o concedibili in cottimo fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza.

ATTENZIONE:

1. Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.
2. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

6. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 6.1 (allegato A), la documentazione di cui al paragrafo 6.2, la dichiarazione di cui al paragrafo 6.3, il modulo informativa e consenso al trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 6.4 (allegato B) ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere caricati a sistema sottoscritti digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato nella sezione III della guida operativa – risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l'affidamento di lavori.

6.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello allegato A al presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".**

La predetta dichiarazione attesta:

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

B. (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 6.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALLA LETTERA C

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 6.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALLA LETTERA C

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

C. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016 in combinato disposto con l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

oppure

1. di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016 in combinato disposto con l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

Si riportano di seguito l'articolo 24 della L.p. n. 2 del 2016, l'articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE e l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016

art. 24 legge provinciale n. 2 del 2016

Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di

aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.

3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. **Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.**

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.

7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

Articolo 57 Direttiva 2014/24/UE
Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
- e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come

previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive [ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE: *"il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*].

f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o

i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016 ***Motivi di esclusione***

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE, *"il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della l.p. n. 2 del 2016, *"se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. ..."*.

D. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Si precisa che dato l'ammontare dei lavori in oggetto, per la partecipazione alla procedura, è necessario il possesso dell'attestazione SOA per la categoria **OG3 classifica I**.

E. ALTRE DICHIARAZIONI

L'operatore dovrà dichiarare inoltre di:

- a) possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/2008;
- b) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito, nel capitolato speciale d'appalto e nella restante documentazione tecnica di gara;

ATTENZIONE:

1. Alle dichiarazioni di cui sopra **non è necessario che venga allegata copia fotostatica del documento di identità**, in corso di validità, del soggetto firmatario in quanto la sottoscrizione digitale garantisce in modo certo e sicuro la provenienza del documento e l'integrità dello stesso.
2. I requisiti di cui al presente paragrafo 6.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato a SISTEMA, pena l'esclusione.
3. E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

6.2 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'impresa dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo", LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di **Euro**

20,00 (venti/00) a favore dell'A.N.AC. - deliberazione 22 dicembre 2015, n. 163 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG n. 74173395C6 che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema la ricevuta di pagamento in formato pdf e firmata digitalmente, dal legale rappresentante o un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

6.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'operatore economico offerente che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare, **classificandola nella categoria "Allegato amministrativo"**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte del Comune di Ville d'Anaunia, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive e oggettive intervenute.

6.4 MODULO INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'operatore economico offerente, **classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo"**, deve presentare e caricare a SISTEMA debitamente compilato e sottoscritto digitalmente da un suo legale rappresentante o procuratore, **il modulo contenente l'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003** (modello allegato B).

7. PROCEDURA DI GARA – APERTURA A SISTEMA DELLE OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno, nell'ora e nel luogo sopra indicati, in seduta "pubblica virtuale", il Responsabile del procedimento (ovvero un funzionario dallo stesso delegato), alla presenza di altri due funzionari - costituiti quale Seggio di gara e i quali sottoscriveranno apposito verbale in cui vengono documentate le operazioni svolte, procede:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come "Allegato Amministrativo" e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, salvo quanto previsto dall'art. 23 della L.P. 2/2016, ad escludere il concorrente dalla gara;
- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come "Allegato economico";
- b) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti, formando la graduatoria;
- c) ad affidare provvisoriamente i lavori al concorrente primo in graduatoria fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento, ovvero a sospendere le operazioni di gara e a disporre la valutazione della congruità dell'offerta qualora accerti la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 63, comma 7, DPP 9-84/Leg/2012.

Il Responsabile del procedimento, ovvero un suo delegato, all'esito del procedimento dell'eventuale suddetta verifica, in seduta pubblica comunicata ai concorrenti, dichiara l'esclusione delle offerte che sono risultate anomale e l'affidamento in favore della migliore offerta risultata congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

ATTENZIONE:

1. Il SISTEMA garantisce la tracciabilità/visibilità ai concorrenti delle operazioni compiute dal Seggio di gara. Essi, collegandosi con le personali credenziali via internet al sistema telematico, possono visualizzare le operazioni compiute. Per le sedute pubbliche è comunque consentita agli operatori economici interessati anche una partecipazione "fisica" presso Il Comune di Ville d'Anaunia durante le operazioni di gara effettuate tramite il SISTEMA. Al fine di consentire al Comune di Ville d'Anaunia di procedere all'identificazione, ad ogni rappresentante delle imprese concorrenti viene chiesto di sottoscrivere un foglio di presenza con indicazione del ruolo rivestito all'interno dell'impresa.
2. Il Comune di Ville d'Anaunia dà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante SISTEMA
3. **Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, d'incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, ai regolamenti, e in base alla presente lettera di invito, Il Comune di Ville**

d'Anaunia assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di irregolarità non essenziali, o in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, Il Comune di Ville d'Anaunia non richiede la regolarizzazione. In caso d'inutile decorso del termine assegnatogli il concorrente è escluso dalla gara. Sempre ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta l'applicazione di alcuna sanzione.

Fermo quanto stabilito dall'art. 23 della L.P. 2/2016, il Comune di Ville d'Anaunia ai sensi dell'art. 35 *bis* della L.P. 26/1993, esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla L.P. 26/1993, dal DPP 9-84/Leg/2012 e da altre disposizioni di legge applicabili, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di irregolarità tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. La presente lettera di invito non può contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Ove erroneamente previste dette prescrizioni sono comunque nulle.

4. Fermo quanto stabilito dall'art. 23 della L.P. 2/2016, durante tutte le operazioni di gara, il Comune di Ville d'Anaunia si riserva comunque la facoltà di invitare i concorrenti, ove necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
5. Sono comunque esclusi i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali o in aumento.
6. L'aggiudicazione viene effettuata in base al **massimo ribasso percentuale** offerto, applicato sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza (e dunque euro 203.781,82); a tale importo verrà quindi sommato quello relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
7. Resta inteso che le offerte inviate non obbligano Il Comune di Ville d'Anaunia in presenza di un preciso e concreto interesse pubblico, né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto d'appalto mentre gli operatori economici partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fatta salva la possibilità di richiesta da parte del Comune di una sua proroga. In ogni caso nessun rimborso è corrisposto per la formulazione dell'offerta.
8. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
9. Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede mediante sorteggio.
10. Ai sensi dell'art. 25 della L.P. 2/2016 Il Comune di Ville d'Anaunia dà comunicazione motivata tramite SISTEMA (anche tramite l'invio dei verbali di gara e con indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto) dei risultati della presente procedura di gara, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, all'operatore economico aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti gli operatori economici che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, agli operatori economici le cui offerte siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

11. La comunicazione di aggiudicazione, qualora non effettuata tramite SISTEMA, viene inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento di aggiudicazione, dalla relativa motivazione (sostituibile mediante invio dei verbali di gara), dall'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto d'appalto, dall'indicazione di eventuali limiti all'accesso alla documentazione richiamata e dal nominativo del referente a cui potranno essere richieste eventuali informazioni anche in riferimento all'accesso che viene garantito durante tutto l'orario di apertura al pubblico degli uffici amministrativi del Comune di Ville d'Anaunia.
12. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 7 *bis* della L.P. 26/1993, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto delle comunicazioni è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia senza la necessità di apposita istanza scritta. Per facilitare l'accesso alla documentazione di gara si invita comunque a contattare il referente indicato nella comunicazione.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Il Comune di Ville d'Anaunia una volta disposta l'aggiudicazione procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo quanto stabilito dall'art. 22 della L.P. 2/2016.

IL RISCONTRO DELL'ASSENZA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO COMPORTA:

- a) la revoca dell'aggiudicazione con esclusione dalla gara e riaggiudicazione a favore dell'operatore economico che segue in graduatoria;
- b) -
- c) -
- d) -
- e) -
- f) l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dall'art. 22, comma 7 della L.P. 2/2016 (sospensione elenchi telematici, ecc.).

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016 Il Comune di Ville d'Anaunia può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla procedura di gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara stessa.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Il Comune di Ville d'Anaunia ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che **siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,** dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta del Comune di Ville d'Anaunia l'operatore economico aggiudicatario deve trasmettere alla medesima, **entro il termine**

stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:

- a) **COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona abilitata ad impegnare validamente lo stesse;
- b) **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE** dell'operatore economico aggiudicatario ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 secondo il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro adottato dal Comune di Ville d'Anaunia;
- c) **COMUNICAZIONI AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI** con indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della legge n. 136/2010;
- d) **DOCUMENTAZIONE A PROVA DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONTRATTUALI.**
per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi: la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- e) **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:
 - l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che *"l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta"*);
 - l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000.
- f) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 *bis* comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento;
- g) **L'ELENCO DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3 DELLA L.P. 2/2016.**
- h) **CAUZIONE DEFINITIVA** ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 23 della L.p. 26/1993, qualora l'importo di contratto sia superiore a 100.000,00 Euro (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Al

fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione potrà essere ridotta del 50% qualora l'impresa produca la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione all'impresa affidataria dei lavori.

- i) **POLIZZE ASSICURATIVE PER I DANNI ALL'AMMINISTRAZIONE O A TERZI**, ex art. 23 bis della L.P. 26/1993 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale.

10. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, Il Comune di Ville d'Anaunia fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti:

1. **Finalità del trattamento:** i dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Ville d'Anaunia per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara nonché per l'aggiudicazione e gli adempimenti di legge, compresi quelli in materia di pubblicità e trasparenza. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune di Ville d'Anaunia ai fini della stipula del contratto d'appalto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto d'appalto stesso.
2. **Natura del conferimento:** il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Ville d'Anaunia potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.
3. **Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati viene effettuato dal Comune di Ville d'Anaunia in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
4. **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:** i dati possono essere comunicati:
 - a) al personale del Comune di Ville d'Anaunia;
 - b) a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza al Comune di Ville d'Anaunia in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - c) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
 - d) all'ANAC;
 - e) agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990 (salvo quanto stabilito dall'art. 7 bis della L.P. 26/1993);I dati conferiti dai concorrenti sono diffusi tramite il sito internet del Comune di Ville d'Anaunia: www.comune.villedanaunia.tn.it
5. **Diritti del concorrente interessato:** al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

6. **Titolare del trattamento:** titolare del trattamento è la dott.ssa Anna Maria Iob, segretario comunale di Ville d'Anaunia.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

E' prevista la **consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto**, come ammesso dall'art.46, primo comma della L.P. 26/1993 e ss.mm. e i.;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE: ai sensi dell'art. 4 della L.P. 26/93 è l'ing. Marika Cirelli responsabile del Servizio Tecnico comunale. Con la presente lettera di invito l'ing. Marika Cirelli è inoltre delegata a presiedere il Seggio di gara.

"BANDITORE" NONCHÉ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PER LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ai sensi dell'art. 4 della L.P. 26/93 è l'ing. Marika Cirelli.

"ASSISTENTE BANDITORE" NONCHÉ REFERENTE AMMINISTRATIVO NELLA FASE DI GARA: è la sig.ra Maria Grazia Odorizzi.

Per quanto non disposto dalla presente lettera di invito trova applicazione la L.P. 2/2016, la L.P. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione. Per quanto non disciplinato dalla citata legge provinciale trova applicazione, in quanto compatibile, il d.lgs. 50/2016 e il suo regolamento di esecuzione e attuazione nonché le altre norme previste dalle leggi vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Ing. Marika Cirelli -

(Documento sottoscritto digitalmente)

Al presente invito sono allegati:

- Elaborati progettuali e Capitolato Speciale d'Appalto;
- Modelli di dichiarazioni da allegare all'offerta – "Allegato amministrativo" (allegato A);
- Modello informativa privacy e consenso al trattamento dati – "Allegato amministrativo" (allegato B);
- Attestazione imposta di bollo - Allegato C al presente invito.
- Elenco prezzi – "Allegato economico"
- Modello dichiarazione di subappalto
- Codice di comportamento dei dipendenti